



COMUNE DI SALIZZOLE
Provincia di Verona

ORIGINALE

N. 7 Reg. delib.	Ufficio competente UFFICIO TECNICO
----------------------------	---------------------------------------

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI ALLA SOCIETA' CAMVO SPA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
----------------	---

Oggi **cinque** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **20:45**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
CAMPI ANGELO	Presente	GUARINI GIULIA	Presente
CORRA' MIRKO	Presente	MORELATO MARICA	Assente
BISSOLI MARCO	Presente	FAGNANI ENRICO	Presente
ANDREELLA DANIELE	Presente	COLATO FULLIO	Presente
MANTOVANELLI LAURA	Presente	TREVENZOLI DEMIS	Presente
GIAROLI GIORGIA	Presente	ZIVIANI SIMONE	Presente
Guarnieri Luca	Assente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Dottor DE PASCALI ALESSANDRO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAMPI ANGELO nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI ALLA SOCIETA' CAMVO SPA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
---------	---

Il Sindaco/Presidente presenta il Direttore Generale di Camvo Diego Gabrieli.

Il Vicesindaco Daniele Andreella presenta la società Camvo, che interviene sugli impianti con un efficientamento che produce minori consumi, ed elenca gli impianti che la società prenderà in gestione.

Il Direttore Gabrieli esprime la sua soddisfazione per essere di nuovo presente dopo dieci anni, cosa che sembrava impossibile, e con risultati stupefacenti perché da 80 mc di gas la Società è passata a gestirne oggi 50.000, e con buoni risultati anche riguardo alle tariffe energetiche. Riferisce che viene riproposto un contratto di ulteriori dieci anni, con CAMVO che fa da energy manager; che comprende la gestione energetica e del calore, con interventi sulla elettrificazione, che sembra essere il futuro. Evidenzia che è stato garantito un risparmio del 34% sull'energia elettrica. Infine, riassume brevemente la costituzione di CAMVO.

Il Sindaco ricorda chi sono i soci e fa presente che è una società che è cresciuta negli anni e si sta tuttora sviluppando, che monitora e mantiene il controllo sui propri servizi, e dimostra sempre una grande disponibilità.

Nessuno chiede d'intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, c. 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Premesso che CAMVO s.p.a.:

- è una società "in house" a totale capitale pubblico locale, della quale il Comune di Salizzole è socio, unitamente ai Comuni di Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Sanguinetto, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio e Zevio;
- è una società che opera nell'ambito dei servizi di gestione dell'efficienza energetica come ESCO, presso alcuni dei comuni soci, con contratti a garanzia di risultato;
- opera in applicazione del proprio sistema di gestione in accordo alle norme internazionali ISO9001, e ISO50001 revisioni vigenti e della norma italiana UNICEI 11352 versione vigente;
- in riferimento alle attività di diagnosi energetica, utilizza i criteri definiti nelle norme UNICEI EN 16247-1 e UNICEI/TR 11428;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 46 del 22.07.2014, avente ad oggetto l'affidamento in house del servizio energia a Camvo Spa per il periodo 15.10.2014- 15.10.2024;

Dato atto che in data 15.10.2024 è scaduta la convenzione stipulata fra le parti il 14.10.2014 rep. 1698;

Preso atto della proroga per un periodo massimo di mesi sei, disposta con delibera di Giunta comunale n. 90 del 09.10.2024, finalizzata all'esecuzione di un'analisi ricognitiva al fine di individuare gli immobili che necessitano di interventi, e procedere con le necessarie valutazioni economiche propedeutiche all'inserimento degli interventi da eseguire nel nuovo capitolato di affidamento del servizio in oggetto;

Considerato che questo ente, in prossimità della scadenza della precedente convenzione e durante il periodo di proroga, ha avuto le necessarie interlocuzioni di dettaglio con CAMVO Spa, al fine di procedere all'affidamento in house del servizio di gestione energia, per un ulteriore periodo;

Considerato, altresì, che è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere alla realizzazione di una serie di interventi finalizzati al rinnovamento degli impianti termici ed impianti elettrici degli edifici comunali nel territorio, al fine di ridurre i consumi, migliorare l'efficienza energetica degli impianti degli immobili comunali;

Considerato, inoltre, che:

- l'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i. prevede:
 - comma 1: *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"*;
 - comma 3 *"Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci"*;
- l'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", prevede:
 - Art. 7. *Principio di auto-organizzazione amministrativa*
 1. *Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*
 2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*
 3. *L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. (...)"*;

Atteso che, come emerge dal disposto normativo sopra riportato, il principio di auto-organizzazione amministrativa ha una portata molto ampia, e comporta che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività, modalità tra le quali è ricompreso anche l'affidamento *in house providing* a società partecipate, che deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- principio del risultato: è disciplinato dall'art. 1 del nuovo codice e rappresenta una delle novità più impattanti dello stesso; si traduce nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il principio del risultato, secondo il legislatore, costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- principio della fiducia: è disciplinato dall'art. 2 del nuovo codice ed è finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare

riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

- principio dell'accesso al mercato: è disciplinato dall'art. 3 del nuovo codice e richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

Dato atto che, con nota prot. 2726 in data 08.04.2024, è stata richiesta alla soc. CAMVO Spa formale offerta tecnico/economica relativamente all'affidamento "in house" del SERVIZIO ENERGIA - Gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali del Comune di Salizzole e relamping di alcuni edifici comunali, per il periodo di anni dieci, al fine di consentire gli approfondimenti tecnici e le valutazioni degli aspetti economici necessari alla predisposizione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento in house providing a società partecipate;

Precisato che, in riscontro alla succitata richiesta, con nota prot. 9599 del 09.12.2024, CAMVO Spa ha prodotto la seguente documentazione:

- Offerta tecnico economica per il servizio di gestione calore edifici comunali;
- Piano Economico Finanziario;
- Schema di contratto;
- Allegati al contratto.

Richiamato l'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo, anche la *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"*;

Richiamate, in particolare, le disposizioni sulle società in house, ossia quelle società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3, del citato T.U.S.P.;

Osservato che:

- il servizio gestione calore non si qualifica come un servizio pubblico locale destinato all'utenza, bensì come un servizio strumentale all'Ente affidante (ex multis Consiglio di Stato 11/4/2013 n. 1976 e 3/6/2013 n. 3022, e Corte dei Conti – parere della Sezione Lombardia n. 12 del 2013), che non si limita alla sola fornitura del calore necessario per il riscaldamento di tali immobili, ma si estende a ulteriori attività di natura complessa, come la riqualificazione degli impianti termici e la relativa gestione, ivi comprese, di norma, la conduzione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale e delle apparecchiature ubicate all'interno delle centrali termiche, nonché la manutenzione degli impianti interni, l'adeguamento normativo e la riqualificazione energetica da svolgersi all'interno degli edifici;
- detto servizio strumentale rientra, pertanto, nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016, per il quale risulta possibile acquisire partecipazioni, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, di società in house aventi come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, che, quindi, svolgono anche attività di autoproduzione di servizi strumentali in via prevalente con gli enti partecipanti o affidanti;

Considerato che si è in presenza di una società *"in house"*, ovvero di una società retta da un sistema di regole che la rendono una *"delegazione interorganica"* dell'ente che affida tali servizi ed attività, quando la società affidataria:

1. è a capitale interamente pubblico (c.d. requisito della *"partecipazione pubblica totalitaria"*);
2. svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (c.d. requisito della *"prevalenza dell'attività"*);

3. è sottoposta ad un controllo, da parte di propri soci, analogo a quello che i soci stessi avrebbero esercitato sui propri servizi (c.d. requisito del "controllo analogo congiunto").

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, n. 3554/2017, nella quale, rilevata la natura ordinaria e non eccezionale del c.d. "affidamento in house", si disamina lo strumento del "controllo analogo", con particolare riferimento a una società partecipata in cui il Comune era titolare di una quota particolarmente esigua, considerando sufficiente l'effettuazione di determinate attività; in particolare, nella sentenza si afferma che *"nel caso di affidamento in house, conseguente all'istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata [...] il requisito del controllo analogo deve essere quindi verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente"*;

Rilevato, pertanto, che all'esito dell'analisi della normativa vigente applicabile (art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 ed art. 16 del D.Lgs. 175/2016), così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione calore alla società in house sono i seguenti:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione privata che non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati o che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- d) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano sulla società partecipata un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti);
 - tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - la persona giuridica controllata non persegua interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- e) valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici (in caso di prestazioni strumentali);

Considerato, alla luce di quanto fin qui esposto, che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione calore degli edifici comunali alla società CAMVO Spa, di seguito sintetizzati:

- riguardo ai requisiti di cui ai superiori punti sub a) (controllo analogo) e sub d) (controllo analogo congiunto), questi sono garantiti dalle espresse pertinenti previsioni dello statuto (nomina del CdA, competenze riservate all'Assemblea dei soci, affidamento di servizi alla società), nonché dalla deliberazione dell'assemblea dei soci "Indirizzi vincolanti dell'assemblea all'organo amministrativo in relazione alla tematica del controllo analogo congiunto";
- riguardo al requisito di cui al superiore punto sub b), CAMVO risulta già fornitrice di sole amministrazioni pubbliche e, quindi, per una percentuale superiore all'80% e, in ogni caso, è stata approvata la modifica dello statuto, che cristallizza la situazione attuale, introducendo all'art. 4, il comma 5: "Secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, un importo superiore all'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, direttamente o indirettamente, dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”;

- riguardo al requisito di cui al superiore punto sub c) (partecipazioni di soli enti pubblici) si veda principalmente l'articolo 1 dello statuto della società recante “Costituzione e denominazione”, il quale afferma espressamente che “La società è a totale capitale pubblico locale” ed è stata esclusa, pertanto, la partecipazione di soci privati;
- con riferimento alla congruità economica dell'offerta del soggetto in house, le ragioni della bontà della scelta sono espresse nella relazione tecnica redatta dal competente ufficio comunale in data 19.02.2024, e nel progetto per la gestione calore presentato da CAMVO Spa, in data 09.12.2024 prot. 9599, da cui risulta che sussistono le ragioni e le condizioni per procedere all'affidamento in house, ricorrendo alla professionalità e alle capacità organizzative di CAMVO S.p.a. per il servizio sopra citato e le attività connesse per la sua durata.

Dato atto, altresì, che:

- CAMVO s.p.a. possiede tutti i requisiti societari ed inerenti la sussistenza del “controllo analogo congiunto” per ottenere l'affidamento in house da parte del Comune di Salizzole, previa acquisizione da parte del medesimo di una partecipazione in CAMVO S.P.A. Spa, come sinteticamente attestato dall'iscrizione di CAMVO S.P.A. nell'elenco della amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito presso ANAC (iscrizione delibera n. 562 del 1/7/2020), oltre che dagli affidamenti attualmente in corso per conto dei comuni soci;
- Sebbene non vi sia attiva alcuna la convenzione Consip per il servizio in oggetto si è ritenuto comunque di procedere ad un confronto puntuale utilizzando come "benchmark" l'ultima gara ovvero la SIE4.
- l'offerta CAMVO s.p.a. si presenta qualitativamente migliore della attuale convenzione CONSIP SIE 4, in quanto:

L'offerta CAMVO S.P.A. si presenta qualitativamente migliore della convenzione CONSIP SIE 4, in quanto:

- a fronte della realizzazione degli investimenti, con la gestione CAMVO S.P.A. la spesa per il consumo di energia sarà variabile e legata all'effettivo consumo quantificato in kWh, mentre con la convenzione Consip SIE 4 il Comune dovrebbe sostenere una spesa prefissata “a monte”.

Infine, oltre a tutti gli elementi sopra individuati, di importanza essenziale, si aggiunge un ulteriore elemento assolutamente incontrovertibile nella logica del confronto previsto dall'art. 7 c. 2 del Codice Appalti, in quanto, pur in presenza di significativi “vantaggi” qualitativi e gestionali dell'offerta CAMVO S.P.A., più sopra brevemente sintetizzati, il canone annuo offerto da CAMVO S.P.A. ammonta ad euro 91.292,32 oltre iva di legge a fronte del canone di cui alla convenzione CONSIP SIE 4 pari ad euro 104.365,90 oltre iva di legge; quindi, il “vantaggio” in termini puramente economici dell'offerta CAMVO S.P.A. è pari ad euro 13.073,58 (pari a circa il 15% sull'offerta CONSIP SIE 4).

Valutazioni di efficienza ed economicità

- Efficienza (rapporto tra benefici e costi): la scelta dell'Amministrazione è compatibile con il principio di efficienza, dal momento che il servizio che svolgerà CAMVO S.p.A. punta ad ottimizzare il rendimento degli impianti termici. Consip prevede un compenso fisso indipendentemente dal consumo energetico. Il contratto proposto da CAMVO S.p.A., al contrario, prevede di pagare solo l'energia effettiva consumata, indicata dai contacalorie che verranno appositamente installati, innescando un processo virtuoso di risparmio anche da parte del Comune stesso, in aggiunta alle migliorie di efficientamento energetico proposte nell'offerta. La variabile consumo è in funzione sia all'andamento termico stagionale ma soprattutto del rendimento delle caldaie, unitamente ad un costante controllo degli impianti. È evidente che CAMVO S.p.A. sarà invogliato a ottimizzare i rendimenti (con tempestivi

interventi di riqualifica delle centrali termiche, manutenzione e controllo puntuale degli impianti) nel breve periodo, proprio per rispettare la clausola di garanzia di risultato.

- **Efficacia** (raggiungimento degli obiettivi in relazione alle risorse impiegate): la scelta dell'Amministrazione è compatibile con il principio di efficacia, in quanto il contratto proposto da CAMVO S.p.A. è del tipo EPC "Energy Performance Contract", con garanzia dei risultati. E' efficace anche la scelta di affidare ad un partner specializzato e competente un elenco di funzioni (Cura della documentazione di legge obbligatoria per ogni centrale termica, Qualifica di Terzo Responsabile, Modifica orari per richieste varie per utilizzo edifici, Regolazione orari in base alla stagione climatica, Controllo annuale dei consumi, Cura del rapporto con il fornitore gas, Gestione della bollettazione con fornitore gas, Rapporti con scuole, associazioni, palestre, uffici ecc. e relamping a Led per tutta la illuminazione delle scuole elementari, scuole medie e campo di calcio).
- **Economicità**: la compatibilità con il principio di convenienza economica si rileva dal confronto delle offerte e CAMVO S.p.A., oltre ad offrire maggiori servizi, garantisce un notevole risparmio per il Comune di Salizzole nei 10 anni considerati.
- **Congruità**: la scelta dell'Amministrazione è compatibile con il principio di congruità, in quanto pur non essendo attivo alcun bando Consip, si sono utilizzati i parametri e le tariffe dell'ultimo lotto SIE4 per dimostrare che CAMVO S.p.A. offre un servizio complessivamente più vantaggioso.

Inoltre, si ravvisano, nella fattispecie, anche vantaggi in termini di celerità, dati dai tempi certi dell'affidamento in house, nonché di interessi strategici, consistenti nella ulteriore valorizzazione della società partecipata.

Ritenuto, a tal fine, di prendere atto e approvare in questa sede la "Relazione di accompagnamento affidamento in house Servizio Energia Immobili Comunali ex art. 7 D.Lgs. 36/2023 redatta in data 19.02.2025 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, allegato A al presente atto;

Ritenuto che i servizi che dovranno essere svolti da CAMVO s.p.a. a favore del Comune, per la durata di anni dieci, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di servizio, sulla base del piano economico finanziario e dell'offerta tecnico economica presentati dalla società, sono preventivabili, nell'importo annuale complessivo per l'intero servizio, in € 116.641,47 oltre IVA 22% e per un importo complessivo di € 1.166.414,70 oltre IVA 22%, come dettagliato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO – AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA	
TOTALE SERVIZIO ANNUALE	€ 116.641,47
Iva 22%	€ 25.661,12
TOTALE ANNUALE COMPLESSIVO	€ 142.302,59
TOTALE COMPLESSIVO PER DIECI ANNI	€ 1.423.025,90

Dato atto che il contraente viene selezionato mediante affidamento diretto, quale società in house, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 7 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36;

Ritenuto, per tutto quanto fin qui esposto, di procedere con l'affidamento del "Servizio energia degli edifici comunali del Comune di Salizzole" ricorrendo alla modalità *in house providing* alla Società CAMVO S.p.a., con sede legale in Bovolone (Verona), Via dell'Aviere 27, codice fiscale 80017620230 e partita IVA 01508170238, per la durata di dieci anni decorrenti dalla data indicata in sede di stipula degli atti necessari, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;

Ritenuta non applicabile alla convenzione di servizio la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., con riferimento alla richiesta sia del codice identificativo gara (CIG) sia della documentazione relativa al conto corrente dedicato, secondo quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", ed in particolare con il paragrafo 2.5 "Tracciabilità tra soggetti pubblici", il

quale riporta: "(omissis) *Devono ritenersi, parimenti, escluse dall'ambito di applicazione della Legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di Pubbliche Amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'Ente Pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà* (omissis)";

Precisato che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il geom. Gianluca Galli, responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

Ravvisate ragioni di urgenza per dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, al fine di procedere tempestivamente con l'attivazione del servizio, a decorrere dal 1° aprile 2025, previa sottoscrizione del contratto di servizio;

Richiamati:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che delinea le competenze del Consiglio comunale;
- il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 107, che delinea le competenze dei Responsabili del Servizio e l'art. 183 che disciplina la fase del procedimento di spesa denominata "impegno";
- il D.Lgs. 175/20216
- il D.Lgs. 36/2023;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni sopra indicate;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

VISTI i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, qui inseriti a costituire parte integrante del deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;

Visto, altresì, il parere favorevole prot. n. 1518 del 21.02.2024, reso da parte del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

- presenti n. 11;
- favorevoli n. 10;
- contrari n. // ;
- astenuti n. 1 (Trevenzoli) ;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la "Relazione di accompagnamento affidamento in house Servizio Energia Immobili Comunali ex art. 7 D.Lgs. 36/2023" redatta in data 19.02.2025 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare l'affidamento *in house providing* del "*servizio energia immobili comunali*" alla Società CAMVO Spa, con sede legale in Bovolone (Verona), Via dell'Aviere 27, codice fiscale 80017620230 e partita IVA 01508170238, per la durata di anni 10 (dieci), con decorrenza dal 1° Aprile 2025, previo perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari, secondo lo schema di contratto di servizio, del progetto tecnico-economico, agli atti.
4. Di approvare lo schema di contratto di servizio predisposto per regolamentare l'affidamento del *servizio energia immobili comunali* alla Società CAMVO s.p.a., con sede legale in Bovolone

(Verona), nonché i relativi allegati allo stesso, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione (Allegato B), e di seguito riportati:

- Offerta tecnico economica per il servizio di gestione calore edifici comunali;
 - Piano Economico Finanziario;
 - Schema di contratto;
 - Allegati al contratto.
5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici alla sottoscrizione del contratto, con la facoltà di apportare, in sede di stipula, le eventuali modifiche di natura non sostanziale che dovessero rendersi necessarie per il perfezionamento dell'affidamento.
 6. Di demandare, per quanto di competenza, ai dirigenti ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, compreso l'assunzione degli impegni di spesa relativo presente affidamento.
 7. Di pubblicare il presente atto deliberativo nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 175/2016.
 8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il geom. Gianluca Galli, responsabile del Servizio Lavori Pubblici.
 9. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti ad esso allegati a CAMVO S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

Successivamente, il Consiglio comunale, ravvisata l'urgenza di procedere con tutti gli adempimenti per l'avvio del servizio energia, con separata votazione palese, che dà il seguente risultato:

presenti n. 11;

favorevoli n. 10;

contrari n. // ;

astenuti n. 1 (Trevenzoli),

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI ALLA SOCIETA' CAMVO SPA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco
CAMPI ANGELO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

**IL Segretario Comunale
DE PASCALI ALESSANDRO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.